



## Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L' ABRUZZO

### IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma; 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il decreto-Legge I marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 123 del 24 giugno 2021, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”*;

VISTO il decreto del Segretario generale n. 69 del 17 febbraio 2022, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Federica Zalabra l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione *ad interim* del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per l’Abruzzo;

VISTO l’art. 10, comma 5 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, con cui si dispone che *“Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prospicienti a siti archeologici o ad altri beni di eccezionale valore storico o artistico. Con decreto del Ministro per i beni e le*



## Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L' ABRUZZO

*attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma”;*

VISTO l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale n. 426 del 30 novembre 2021, recante “*Modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*”, con cui si dispone che “*Per beni di eccezionale valore storico o artistico si intendono i beni culturali immobili ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che presentano un eccezionale valore identitario e rappresentativo dei luoghi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i monumenti nazionali, i luoghi o edifici di interesse religioso di eccezionale valore culturale, le fontane di grande rilievo urbano, le colonne commemorative, i complessi scultorei e gli altri elementi a spiccato carattere monumentale*”;

VISTO l'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 252 del 21 giugno 2022, concernente “*Modifiche al decreto 30 novembre 2021, recante «Modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76»*”, con cui sono apportate modificazioni all'art. 2 del decreto ministeriale n. 426 del 30 novembre 2021, per cui il comma 1 è sostituito dal seguente: “*Per beni di eccezionale valore storico o artistico si intendono i beni culturali immobili ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che presentano un valore identitario eccezionale e altamente rappresentativo dei luoghi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i monumenti nazionali, i luoghi o edifici di interesse religioso di eccezionale valore culturale, le fontane di straordinario rilievo urbano, le colonne commemorative di eccezionale interesse storico o artistico, i complessi scultorei e gli altri elementi a spiccato carattere monumentale*”, e il comma 2 viene sostituito, disponendo che i suddetti siti e i beni siano individuati “*dai Segretariati regionali territorialmente competenti d'intesa con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio*”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 41253 del 7 dicembre 2021 e con nota prot. n. 3521 del 1 febbraio 2022, il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha chiesto alle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio e ai Parchi archeologici autonomi l'elenco dei beni culturali immobili di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 426;

VISTO che rispettivamente con note della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Chieti e Pescara prot. 2922 del 30 marzo 2022 (acquisito agli atti del Segretariato Regionale Abruzzo al n. 3865 del 03.10.2022) e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di L'Aquila e Teramo prot. 3920 del 15 marzo 2022 (acquisito agli atti del Segretariato Regionale Abruzzo al n. 4108 del 17.10.2022) sono stati trasmessi alla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio i suddetti elenchi di beni e delle relative aree, sui quali la posa in opera temporanea di elementi e strutture amovibili sarà subordinata alle autorizzazioni prescritte dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che con note prot. 28186 del 27 luglio 2022 e prot. 29017 del 3 agosto 2022 la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio segnalava le modifiche intervenute al decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 426, fornendo contestualmente indicazioni operative per l'adozione del suddetto decreto di individuazione;

VISTO che rispettivamente con nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Chieti e Pescara prot. 3524 del 8 settembre 2022 e Soprintendenza ABAP per le provincie di L'Aquila e



## Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L' ABRUZZO

Teramo prot. n. 3551 del 9 settembre 2022 è stata proposta un'ulteriore selezione dei beni e dei relativi spazi in accordo ai criteri previsti dall'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 21 giugno 2022, n. 252, come richiesto dalla citata nota della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio prot. 28186/2022;

CONSIDERATO che con nota prot. 34529 del 23 settembre 2022, acquisita al n. prot. 3771 del 26 settembre 2022, la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio ha confermato l'elenco dei suddetti beni di eccezionale valore storico e artistico, come proposto con nota del Segretariato regionale prot. 3553 del 12 settembre 2022;

### DECRETA

l'individuazione, mediante l'allegato elenco, dei beni di eccezionale valore storico o artistico di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 426 del 30 novembre 2021, così come modificato dal decreto ministeriale n. 252 del 21 giugno 2022, e all'art. 10, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

L'elenco allegato contenente i beni e siti di eccezionale valore storico o artistico e delle aree per le quali la posa in opera di elementi o strutture amovibili quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini sedute e ombrelloni è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Tali beni, siti e aree sono individuati sul sistema informativo territoriale *web-gis* consultabile al sito <https://dm426del2021.cultura.gov.it/> e potranno essere successivamente aggiornati.

Il presente provvedimento e l'elenco allegato sono inviati alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di L'Aquila e Teramo, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Chieti e Pescara. Tali Uffici avranno cura di trasmettere l'elenco ai Comuni interessati, ciascuno secondo il rispettivo territorio di competenza.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il 18 ottobre 2022 e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Segretariato regionale del Ministero della cultura per l'Abruzzo, delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti territorialmente e sul sito della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

L'Aquila, 18 ottobre 2022

Il Segretario regionale *ad interim*  
Dott.ssa Federica Zalabra